



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore MUSSO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2009**

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in tema di termini per l'impugnazione dei permessi di costruire da parte di soggetti terzi

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, il termine per impugnare davanti al tribunale amministrativo regionale il permesso di costruire decorre, per i terzi danneggiati, da quando essi abbiano avuto piena conoscenza del permesso stesso (ad esempio, attraverso il rilascio della copia del permesso da parte del comune).

In difetto, il termine decorre dall'ultimazione dei lavori. Su questa circostanza, la giurisprudenza ha ultimamente emesso decisioni sempre conformi tra loro (si vedano a tale proposito le sentenze del Consiglio di Stato, sezione V, 5 febbraio 2007, n. 452, e 19 settembre 2007, n. 4876).

Pertanto, chiunque acquisti un terreno edificabile nel cui ambito sia già stato approvato un progetto di costruzione, o chiunque venda «sulla carta» alloggi ancora da costruire secondo un progetto già approvato dal comune, oppure ancora chiunque stipuli un contratto di appalto per eseguire i lavori, è esposto ad un rischio gravissimo che può durare un indeterminato numero di anni, precisamente fino a sessanta giorni (o centoventi, rispetto al ricorso straordinario al Capo dello Stato) dopo l'ultimazione dell'intera costruzione.

I soggetti legittimati o interessati a proporre azioni di ricorso (i proprietari di fondi limitrofi, oltre ai comitati ed alle associazioni ambientaliste) sono innumerevoli e, nella maggior parte dei casi, agiscono esclusivamente con l'obiettivo di transigere, non essendovi proporzione tra il rischio corso dal ricorrente (che può perdere solamente le spese legali) e quello corso dal committente l'opera che si sta costruendo o si sta per costruire (che, al contrario, talvolta ri-

schia di compromettere operazioni di enorme valore).

Al fine di porre rimedio a tale situazione, grave ed iniqua, sarebbe opportuno estendere ai titoli edilizi (permessi di costruire e denunce di inizio attività, di seguito anche semplicemente «DIA») la regola che vale per tutti gli atti regolamentari e per i soli progetti edilizi approvati con valutazione di impatto ambientale.

In particolare, l'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo introdotto dall'articolo 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205, stabilisce che «Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale».

Nonostante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, preveda, all'articolo 20, comma 7, la pubblicazione del permesso di costruire, la giurisprudenza continua, come già detto, a far decorrere il termine per il ricorso non dalla pubblicazione del permesso o della DIA, bensì dall'avve-

nuta presa di coscienza degli stessi da parte del soggetto ricorrente.

Per le ragioni sopra esposte, il presente disegno di legge vuole far sì che i permessi di

costruire e le DIA siano pubblicati nell'albo pretorio del comune e sulla stampa, così da far decorrere i termini per i ricorsi dal giorno della pubblicazione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 6. I permessi di costruire e le denunce di inizio attività (DIA), per queste ultime una volta trascorso il termine per la eventuale inibizione dei lavori da parte del comune, sono pubblicati nell'albo pretorio del comune di competenza e, a cura dell'interessato che ha chiesto il rilascio del titolo edilizio o che ha presentato la DIA, su almeno due giornali quotidiani a diffusione regionale. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio (L).»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente:  
«Art. 20 (L-R) - *Procedimento per il rilascio del permesso di costruire*».

### Art. 2.

1. All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nel caso di impugnazione del rilascio del permesso di costruire previsto dall'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato, quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni dalla data dell'ultima pubblicazione del permesso di costruire nell'albo pretorio del comune o sulla stampa».





